



Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che, l'aver scelto la procedura di cui all'art. 149 del D.Lgs.209/2005 (procedura di risarcimento diretto) con il regolare adempimento degli obblighi da essa previsti (invio lettere raccomandate alle compagnie di assicurazione di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro), comporta che l'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno, deve, necessariamente, a pena di improponibilità della domanda, evocare in giudizio l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato non potendo citare l'impresa assicuratrice del veicolo antagonista, perchè carente di legittimazione passiva (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 23.04.2012).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Sentenza

Indennizzo diretto: electa una via non datur recursus ad alteram (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio

Venerdì 24 Agosto 2012 00:00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Agosto 2012 08:24

provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n..121 /2012. R:G riservata a sentenza all'udienza. del 23/04/2012, avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale, promossa

da

CCC Mmm, nato a <...> (NA) il <...>, Cod. Fisc. <...>, elett.te dom.to in <...> (NA) al viale <...>, presso lo studio dell'avv. Aaa RRR (Cod. Fisc.

<...>

) che lo rapp.ta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione

Attore

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., (P. Iva 02705901201) con sede in Bologna alla via Stalingrado, n. 45

Convenuta contumace

CONCLUSIONI

All'udienza del 23/04/2012, l'attore concludeva come da verbale di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per l'udienza del 16/01/2012, ritualmente notificato in data 04/11/2011, CC C

Mmm

evocava in giudizio avanti a questo ufficio giudiziario onorario la società Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura targata XX 0X0 XX, nella misura da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi dal fatto, nei limiti di € 5.200,00, nonché le spese del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Esponneva che in data 31/07/2011, alle ore 23,30 circa, in Scafati (SA) alla via Oberdan, il conducente dell'autovettura Lancia Y targata YY 0Y0 YY, di proprietà di CCC EEE ed assicurata per la rca con polizza UGF Div. Unipol Assicurazioni S.p.A., impegnava l'incrocio ad elevatissima velocità ed urtava l'autovettura targata XX 0X0 XX, di sua proprietà ed assicurata per la rca con Generali Assicurazioni S.p.A.

Continuava affermando che, a seguito del sinistro, l'autovettura DR, di sua proprietà, riportava danni alla parte anteriore destra ed alla meccanica e che inutilmente ne aveva richiesto il risarcimento con lettere raccomandate AR n. <...>-5 del 05-09/08/2011 e n. <...> del 05-09/08/2011, inviate rispettivamente alle Generali assicurazioni S.p.A. e all'Unipol Assicurazioni S.p.A.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta Unipol Assicurazioni S.p.A, sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace.

Venivano prodotti i documenti, ammessa ed espletata la prova testimoniale e, precisate le conclusioni, la causa era riservata a sentenza all'udienza del 23/04/2012.

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società Unipol Assicurazioni . S.p.A, ritualmente citata, ma mai costituitasi.

Ancora in via preliminare, si osserva che la domanda è improponibile ed inammissibile e, pertanto, deve essere rigettata.

L'attore in citazione ha dichiarato di agire in giudizio ai sensi dell'art. 149 del d. Lgs. n. 209/2005.

Orbene., tale norma prescrive che "In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dai quali siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato".

Nel caso che ci occupa l'istante ha regolarmente adempiuto al dettato previsto dall'art. 149 del d. Lgs. n. 209/2005, provvedendo ad inviare le lettere raccomandate AR n. 0106-5 del 05-09/08/2011 e n. 0107-6 del 05-09/08/2011, rispettivamente, alle Generali Assicurazioni S.p.A., indicata nella messa in mora quale compagnia assicuratrice dell'autovettura DR targata XX X0X XX, di proprietà dell'attore CCC Mmm, ed alla Unipol Assicurazioni S.p.A., indicata sempre nella detta missiva, quale compagnia assicuratrice dell'autovettura investitrice Lancia Y targata YY 0Y0 YY. Tuttavia il CCC Mmm, pur avendo invocato, come già detto, la normativa in materia di indennizzo diretto, ha convenuto in giudizio non la propria compagnia assicuratrice Generali S.p.A., bensì la Unipol S.p.A., compagnia garante per la rca il veicolo del presunto responsabile civile.

La stessa documentazione allegata al fascicolo attoreo, in particolare la nota datata 03/08/2001, inviata al CCC Mmm da Generali Assicurazioni S.p.A., e la nota datata 01/09/2011 sempre inviata al CCC Mmm dalla GGG s.r.l., per conto delle Generali Ass.ni, conferma che effettivamente la società Generali Assicurazioni S.p.A. copriva per la rca l'autovettura attorea al momento dell'incidente.

Da quanto sopra deriva, dunque, che l'attore, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 209/2005, avrebbe dovuto convenire in giudizio le Generali Assicurazioni: S.p.A: e non già la società Unipol S.p.A.

Ne consegue che non vi è identità. tra la persona del detto convenuto e quella cui la legge conferisce l'interesse a resistere in giudizio, come sancito dall'art. 100 c.p.c., secondo il quale: "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

Indennizzo diretto: electa una via non datur recursus ad alteram (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio

Venerdì 24 Agosto 2012 00:00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Agosto 2012 08:24

Pertanto, il giudice adito non può ritenere la convenuta società Unipol Assicurazioni S.p.A. legittimata passiva.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che con il principio del contraddittorio il legislatore si è limitato a sottolineare la necessità che venga citata in giudizio la parte contro cui l'azione deve essere proposta. In altre parole, il giudice non può statuire se non è citata la giusta parte, e, pertanto, il problema della legittimazione si identifica con il principio del contraddittorio. Da ciò deriva che l'indagine relativa all'accertamento del rispetto del contraddittorio deve stabilire se l'attore abbia veste per far valere il diritto, e se, come nel caso di specie, il convenuto abbia veste per contraddire.

Su tale linea si muove la giurisprudenza, la quale -nel sottolineare che il difetto di legittimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, attenendo alla regolarità del contraddittorio- rileva che essa investe la titolarità del potere di promuovere un giudizio, o del dovere di subirlo (Cass. 6 dic. 1984 n. 6410; Cass. 23 gen. 1982, n. 456).

L'accertata carenza di legittimazione passiva della convenuta società comporta l'inapplicabilità, nel caso di specie, della procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 D.Lgs 209/2005 il quale presuppone, come detto, che venga citata in giudizio "l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato".

Ne segue il rigetto della domanda, non avendo l'attore provveduto a notificare l'atto di citazione al soggetto legittimato a stare in giudizio, ai sensi della normativa dallo stesso invocata.

Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia della convenuta società.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ottaviano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta . da CC
C M
mm
nei confronti della società Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., così

Indennizzo diretto: electa una via non datur recursus ad alteram (F.Bravaccio)

Scritto da Filomena Bravaccio

Venerdì 24 Agosto 2012 00:00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Agosto 2012 08:24

provvede:.

1) dichiara la contumacia della società Unipol Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t.;

2) dichiara improponibile ed inammissibile la domanda;

3) nulla sulle spese processuali.

Ottaviano, 23/04/2012

Il Giudice di Pace

dott.ssa Filomena Bravaccio